



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA**

Assunto il 01/08/2019

Numero Registro Dipartimento: 1321

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10204 del 20/08/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77 - INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDIFICI PRIVATI (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C).

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13/03/1996 n. 7 recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”* ed in particolare:

- 1) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- 2) l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- 3) l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante *“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”*;

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante *“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante *“Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale”*;

VISTA la Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: *“Struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i.”*

VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante *“DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 17/02/2017 recante *“Revisione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli Uffici di Prossimità' (UDP)”*;

VISTA la D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l' incarico all'ing. Domenico Maria Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTO il DPGR n. 72 del 29.05.2019 con cui è stato prorogato l' incarico all' Ing. Domenico Maria Pallaria di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTO il DDG n. 6594 del 03.06.2019 ad oggetto: *“Conferimento incarico di direzione reggenza del Settore Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa all' Ing. Giuseppe Iritano”*;

VISTA la D.G.R. n. 199 del 21.05.2019, avente ad oggetto *“Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2018 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)”*, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con la L.R. 21.12.2018, n. 49, al documento tecnico di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 648 del 21.12.2018, ed al bilancio finanziario gestionale, di cui alla D.G.R. n. 649 del 21.12.2018;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. n. 31 del 10/11/1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04/02/2002, *“Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*;

VISTA la L.R. n. 48 del 21.12.2018 *“Legge di Stabilità Regionale 2019”*;

VISTA la L.R. n. 49 del 21.12.2018 *“Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021”*;

VISTA la DGR N. 648 Del 21.12.2018 recante *“Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli Anni 2019 - 2021”* (Artt. 11 e 39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n.118);

VISTA la DGR N. 649 del 21.12.2018 recante *“Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021”* (Art.39, c.10, D.Lgs 23.6.2011, n.118);

VISTO il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 s.m.i., concernente il *“Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 s.m.i.”*;

VISTA la nota congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Bilancio e Presidenza, prot. n.23190 del 20/01/2012, *“Art. 4 della L.R. n. 47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) – Indicazioni operative”*, si attesta la copertura finanziaria al capitolo di spesa U3202050703, conto impegno n. 4894, del bilancio 2019;

VISTA la DGR n. 635 del 21.12.2017 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (art. 11 e 39, c.10, D.LGS 23.06.2011, n. 118);

VISTA la DGR n. 636 del 21.12.2017 recante *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018-2020* (art. 39, c.10. dlgs 118/2011)”;*”*;

VISTO il D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11 con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTE l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29/02/2012, l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013 e l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 luglio 2018 n. 532, concernenti l'attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alla concessione di contributi per interventi per la prevenzione del rischio sismico, ed in particolare:

- 1) l'art. 2, comma 1, lettera c) che prevede che le Regioni possano procedere all'assegnazione di contributi – a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 – per il finanziamento di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
- 2) l'art. 2, comma 6, che prevede che le regioni attivino i suddetti contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato;

CONSIDERATO che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 263 del 01/06/2012 e n. 89 del 21/03/2013 era stata fissata – rispettivamente per l'OPCM 4007/2012 e per l'OCDPC 52/2013 – al 40% della somma assegnata alla Regione la quota da destinare agli interventi sugli edifici privati di cui all'art. 2, comma 1 lettera c);

VISTO il decreto n. 4936 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto: *“Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52 del 20/02/2013 – art. 2 comma 1 punto c. Attuazione dell'articolo 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009 n. 77. Chiusura graduatoria con accertamento economie”* con il quale, in base alla somma disponibile - pari a Euro 9.474.432,14 - ed agli interventi finanziabili - ammontanti a Euro 1.182.500,00 - è stata definitivamente accertata l'economia di Euro 8.291.932,14 relativa ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013;

VISTO il decreto n. 4937 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto: *“Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29/02/2012 – art. 2 comma 1 punto c). Attuazione dell'articolo 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009 n. 77. Chiusura graduatoria con accertamento economie”* con il quale, in base alla somma disponibile - pari a Euro 7.245.153,99 (Euro 7.393.014,28 meno il 2% per le spese di cui all'art.2, comma 6 dell'O.P.C.M. 4007) - ed agli interventi finanziabili - ammontanti a Euro 874.550,00 - è stata definitivamente accertata l'economia di Euro 6.370.603,99 relativa ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'O.P.C.M. n. 4007/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 20 giugno 2017 - avente ad oggetto: *“Programma nazionale di prevenzione dei rischi sismico – Modifiche alle DGR n° 263 dell'11/06/2012 e n° 89 del 21/03/2013”* - con la quale, al fine di utilizzare le economie accertate mediante i citati DDG 4926 e 4937 del 12/05/2017 per finanziare ulteriori interventi sugli edifici pubblici, sono state modificate le DGR n. 263/2012 e n. 89/2013 sopra richiamate, riducendo dal 40% al 20% della somma assegnata alla Regione la quota destinata ad interventi su edifici privati;

VISTO il decreto n. 8172 del 8/07/2019, avente ad oggetto: *“Rideterminazione economie relative ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'OPCM 4007/2012 e dell'OCDPC 52/2013”* con il quale - in base a quanto stabilito con la suddetta DGR n. 268/2017 - sono stati rideterminati gli importi delle economie di cui ai decreti n. 4937/2017 e n. 4936/2017 precedentemente citati, relative ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'OPCM 4007/2012 e dell'OCDPC 52/2013, così come segue:

- 1) **Euro 2.748.027,00** – economia relativa ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'OPCM 4007/2012, ottenuta sottraendo dalla somma disponibile - pari a Euro 3.622.577,00 – l'importo degli interventi finanziabili - ammontanti a Euro 874.550,00;

- 2) **Euro 3.554.716,07** – economia relativa ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'OCDPC 52/2013, ottenuta sottraendo dalla somma disponibile - pari a Euro 4.737.216,07 – l'importo degli interventi finanziabili - ammontanti a Euro 1.182.500,00;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3264 del 10 agosto 2018 con il quale sono stati assegnati alla Regione Calabria Euro 8.948.222,34 per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell'OCDPC 532/2018 (interventi strutturali rispettivamente su edifici strategici e su edifici privati);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 13 ottobre 2016 - avente ad oggetto: "Prevenzione del rischi sismico – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del 9 maggio 2016 – Atto di indirizzo" - con la quale:

- è stato dato indirizzo, per garantire una maggiore efficacia degli interventi, affinché non vengano ammesse per gli edifici privati istanze di rafforzamento locale e affinché tutte le istanze di concessione dei contributi siano corredate di scheda di verifica sismica e di analisi del grado di sicurezza della struttura pre e post intervento;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 19 febbraio 2019, come rettificata con Deliberazione n. 89 del 05/03/2019, avente ad oggetto "Prevenzione del rischio sismico – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018 – Atto di indirizzo", con la quale:

- a) è stato dato indirizzo di destinare l'intera somma, prevista per le lettere b) e c), di cui al comma 1, dell'art. 2 dell'Ordinanza 532/2018, assegnata alla Regione Calabria per l'annualità 2016 con DPC n.3264 del 10 agosto 2018 agli interventi sugli edifici pubblici;
- b) è stato dato indirizzo al Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità affinché le economie generate sui programmi attuativi delle OPCM 3907/2010 - 4007/2012 e delle OCDPC 52/2013 - 171/2014 - 293/2015 siano destinate agli interventi selezionati in base agli indirizzi forniti con la DGR 393 del 13 ottobre 2016;

CONSIDERATO:

- che, coerentemente con quanto stabilito con DGR n. 393/2016 e n. 67/2019, è possibile destinare la somma complessiva di **Euro 6.302.743,07**, pari all'importo delle economie relative ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 (Euro 2.748.027,00) e dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013 (Euro 3.554.716,07), così rideterminate con decreto n. 8172 dell'8/07/2019 in base a quanto disposto con DGR n. 268/2017, al finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza 532/2018;
- che le risorse finanziarie per la concessione dei contributi di che trattasi sono disponibili sul capitolo n. U3202050703 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- che la Regione Calabria intende estendere i programmi di interventi a tutti i comuni calabresi inclusi nell'allegato 7 dell'O.C.D.P.C. 532/2018;
- che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 532/2018, la Regione Calabria deve selezionare gli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima ordinanza (interventi strutturali su edifici privati);

RITENUTO:

- di poter dare attuazione l'Ordinanza 532/2018, con riferimento ai contributi per il finanziamento di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su edifici di proprietà privata di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), destinando a tal fine la somma complessiva di **Euro 6.302.743,07**, pari all'importo delle economie relative ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 e dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013, coerentemente con quanto stabilito con le D.G.R. n. 393/2016 e n. 67/2019;
- di approvare, a tal fine, l'Avviso di Manifestazione di interesse (All. 1), corredato di allegati, rivolto ai Comuni che dovranno predisporre i relativi bandi pubblici, per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza 532/2018, redatto secondo i criteri e indirizzi approvati con D.G.R. n.393/2016 e n. 67/2019;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, su conforme proposta del dirigente di settore, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- **di approvare** l'Avviso di Manifestazione di interesse (All. 1), rivolto ai Comuni interessati, che dovranno predisporre i relativi bandi pubblici, per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 532/2018, redatto secondo i criteri e indirizzi approvati con D.G.R. n.393/2016 e n. 67/2019;
- **di approvare**, altresì, lo schema di bando (All. A), il modulo di richiesta contributo (All. B), la dichiarazione "aiuti di stato" (All. C), nonché il modello di comunicazione RUP (All. D), allegati al suddetto avviso;
- **di nominare** Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 s.m.i. il funzionario del presente Dipartimento 6 - Settore 5 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa", Dott. Costantino Blaiotta;
- **di specificare** che l'assegnazione dei contributi sarà effettuata nel limite di Euro 6.302.743,07, per come indicato in premessa, importo che potrà essere incrementato nel caso in cui si verificheranno ulteriori economie relative ai precedenti programmi;
- **di destinare** al finanziamento degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà privata di cui alla presente procedura la somma complessiva di **Euro 6.302.743,07**, pari all'importo delle economie relative ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 (Euro 2.748.027,00) e dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013 (Euro 3.554.716,07), accertate con decreti n. 4937/2017 e n. 4936/2017, così rideterminate con decreto n. 8172 del 8/07/2019 in base a quanto disposto con DGR n. 268/2017;
- **di dare atto** che le suddette risorse finanziarie sono disponibili sul capitolo U3202050703, conto impegno n. 4894, del bilancio regionale corrente esercizio finanziario;
- **di demandare** al Settore 5 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa" di questo Dipartimento tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente procedura per l'accesso ai finanziamenti in materia di interventi strutturali di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'OCDPC n. 532/2018;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- **si provvederà** agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

IIRITANO GIUSEPPE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Legge 24/06/2009, n. 77 – Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39 e successive Ordinanze attuative.

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (art. 2, comma 1, lett. c)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

[O.P.C.M. n. 4007/2012 – O.C.D.P.C. N. 52/2013 - O.C.D.P.C. n. 532/2018 – D.G.R. n. 393 del 13/10/2016 - D.G.R. n. 67 del 19/02/2019 rettificata con D.G.R. n. 89 del 05/03/2019]

Art. 1 - PREMESSA

1. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle Ordinanze, deve individuare i Comuni su cui attivare i contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 532/2018 (d'ora innanzi Ordinanza), nonché delle Delibere di Giunta Regionale n. 393/2016 e n. 67/2019 (rettificata con Delibera n. 89/2019).
2. Le risorse disponibili ammontano a complessivi **€ 6.302.743,07**, pari alle economie definitivamente accertate con Decreto n. 8172 dell'8/07/2019 - in relazione ai contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 e dell'O.C.D.P.C. n. 52/2013.
3. Il presente avviso è diretto ai Comuni interessati (tutti i Comuni calabresi con accelerazione al suolo $ag \geq 0,125g$ di cui all'allegato 7 dell'Ordinanza) che, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente avviso, devono provvedere (ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 5 dell'Ordinanza) a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando, redatto secondo lo schema di cui all'allegato A al presente atto.
3. Le istanze eventualmente prodotte e/o trasmesse in data antecedente alla pubblicazione del presente atto non saranno prese in considerazione ma dovranno essere ripresentate, per attestare all'attualità i requisiti posseduti ai fini della compilazione delle graduatorie.

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici ricadenti nei Comuni calabresi di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ($ag \geq 0,125g$) in cui oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive. Si precisa, inoltre, che:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi deve essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere le richieste di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 dell'Ordinanza;
- c) l'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

Art. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall'Ordinanza, in base agli indirizzi forniti con DGR n. 393/2016, i seguenti interventi:

- interventi di miglioramento sismico - per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento;
- interventi di demolizione e ricostruzione.

2. In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di **demolizione e ricostruzione**, ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'Ordinanza, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

La demolizione e ricostruzione in sito non è ammessa per gli edifici ricadenti in aree già classificate R4, nei vigenti piani per l'assetto idrogeologico (PAI).

4. In ogni caso, la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come unità strutturale minima di intervento (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6 dell'Ordinanza: *“Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto*

dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso”.

Art. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza 532/2018 i contributi, nei limiti delle risorse disponibili, possono essere erogati esclusivamente per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza medesima (23/07/2018) e con continuità alla data di presentazione della documentazione, dei seguenti requisiti:

- oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà);
- non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza, ovvero che usufruiscano di contributi pubblici per le medesime finalità;
- non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4);
- non ricadere nel regime degli “aiuti di stato” (per le attività produttive). A tal fine la domanda di contributo di cui all'allegato B è corredata dalla dichiarazione di cui all'allegato C.

I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l'inammissibilità al contributo.

2. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 dell'Ordinanza sono esclusi dal contributo:

- a. edifici ricadenti in aree già classificate R4;
- b. edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c. edifici che sono stati realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Art. 5 - LIMITI DEI CONTRIBUTI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza 532/2018, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:

- **miglioramento sismico**: 150,00 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000,00 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- **demolizione e ricostruzione**: 200,00 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 40.000 euro

moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell'allegato 6 dell'Ordinanza.

2. Sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza, le sole opere destinate unicamente agli interventi sulle parti strutturali, descritte come opere "A" nel successivo art. 11, nei limiti dei contributi di cui al precedente comma 1). Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali, interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare sulla unità strutturale minima di intervento per finiture, miglioramento distributivo e impiantistico, rientrano tra le opere non finanziabili, descritte come opere "E" nel successivo art. 11, e sono a carico del proprietario.

3. In ogni caso, opere già eseguite o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 532/2018 non sono finanziabili.

Art. 6 - NORME PROCEDURALI

1. I Comuni interessati, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del presente avviso, provvedono (ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 5 dell'Ordinanza) alla predisposizione e pubblicazione del relativo bando - redatto secondo lo schema di cui all'allegato A al presente atto - all'Albo Pretorio, oltre che sul proprio sito web istituzionale e utilizzando altre eventuali forme di pubblicizzazione, dandone notizia a questa Regione tramite PEC all'indirizzo: edilizia@pec.regione.calabria.it

2. I cittadini che intendono aderire all'iniziativa dovranno presentare al Comune la richiesta di contributo (redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato B al presente atto) **entro il termine perentorio di 60 giorni** dalla pubblicazione del bando stesso nell'Albo pretorio del Comune. La scheda di verifica sismica di cui alla D.G.R. n. 393/2016 dovrà essere presentata successivamente, in sede di presentazione della documentazione da parte dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria definitiva.

3. Ogni Comune dovrà individuare un Responsabile del Procedimento che curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati, comunicandolo tempestivamente al Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all'indirizzo edilizia@pec.regione.calabria.it, unitamente ai riferimenti (telefono, PEC, e-mail) tramite l'apposito modulo allegato sotto la lettera D al presente avviso.

4. Il Responsabile del procedimento comunale dovrà provvedere ad archiviare tutte le richieste cartacee pervenute (che dovranno essere rese disponibili per eventuali richieste successive da parte della Regione Calabria) ed effettuare il caricamento dei dati nell'apposito software che sarà reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile.

5. Il Responsabile del procedimento comunale dovrà trasmettere, **entro e non oltre 45 giorni** dalla scadenza della presentazione delle domande, il database generato dal software (in formato .mdb), insieme con copia del bando munito di attestazione di avvenuta pubblicazione, alla Regione Calabria - Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all'indirizzo sopra citato edilizia@pec.regione.calabria.it.

Non saranno presi in considerazione file trasmessi in forma diversa da quella sopra indicata o da soggetti diversi dai Responsabili del Procedimento comunali.

I Comuni che non trasmetteranno il file con le modalità e nei termini sopra indicati saranno esclusi dalla concessione di contributi, facendo ricadere in tal caso la responsabilità per eventuali contenziosi per la mancata concessione di contributi a privati che ne dovesse derivare esclusivamente sulla Amministrazione Comunale inadempiente.

6. La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell'attività istruttoria. Analogamente per i controlli in fase di realizzazione dei lavori.

7. La Regione Calabria provvederà a formulare e pubblicare sul proprio sito web istituzionale, la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a livello regionale.

8. Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, la Regione Calabria segue i criteri di priorità previsti dall'Allegato 3 dell'Ordinanza, che tengono conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. I soggetti privati inseriti in graduatoria che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nell'Ordinanza, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I Responsabili del procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Regione Calabria. Le richieste di rettifica dovranno riportare per ciascuna istanza:

- il codice richiesta;
- il punteggio provvisoriamente attribuito;
- le motivazioni della rettifica;
- i due database aggiornati generati dal software (formato .mdb)

Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo se dovute ad errori, da parte degli uffici comunali preposti, nel caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che a evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dalle ordinanze), fermo restando che i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo non possono essere rettificati. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica e/o una integrazione e/o specificazione dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.

10. Le richieste di rettifica, dovranno pervenire alla Regione Calabria - Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all'indirizzo edilizia@pec.regione.calabria.it esclusivamente per il tramite del Responsabile del procedimento comunale **entro e non oltre 30 gg** naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale della Regione Calabria, trascorsi i quali si procederà all'esame delle richieste eventualmente pervenute ed alla redazione della graduatoria definitiva. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute secondo modalità o in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.

11. La pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo e sarà considerata, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, quale comunicazione di avvio del procedimento (i Comuni saranno contestualmente informati dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, così da poterne dare tempestivamente notizia ai potenziali beneficiari del contributo).

12. La Regione Calabria si riserva di non procedere all'approvazione delle graduatorie o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

Art. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. I soggetti collocati utilmente in graduatoria definitiva dovranno attenersi alle indicazioni procedurali che saranno rese note dalla Regione Calabria contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

2. Il Responsabile del Procedimento Comunale, per conto dei suddetti soggetti, dovrà trasmettere alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità" – Settore 5 "Lavori Pubblici", a pena di esclusione, **entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, il permesso di costruire (completo di Autorizzazione Sismica ai sensi della L.R. 37/2017 e R.R. 15/2017, rilasciata dal competente Settore Regionale "Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico) e la scheda di verifica sismica di cui alla D.G.R. n. 393/2016, secondo le modalità ivi specificate.**

3. Il Comune è tenuto ad acquisire previamente dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l'applicazione del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/98/2010 n. 136").

Art. 8 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I lavori dovranno avere inizio **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Calabria della graduatoria definitiva dei progetti approvati aggiornata in seguito alla trasmissione da parte dei RUP comunali della documentazione di cui all'art. 7 comma

2. Il Direttore dei Lavori dovrà comunicare alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità" - Settore 5 "Lavori Pubblici" la data di inizio dei lavori.

2. Gli interventi dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, a partire dalla data di comunicazione dell'approvazione del contributo:

- **entro 360 giorni** nel caso di miglioramento sismico;
- **entro 450 giorni** nel caso di demolizione e ricostruzione.

Il completamento dei lavori deve essere certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune e alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità" - Settore 5 "Lavori Pubblici"; quest'ultimo provvederà alle verifiche per l'eventuale riduzione di contributo, ai sensi dell'art. 14, comma 8 dell'Ordinanza (secondo le indicazioni di massima riportate nell'allegato 6 della stessa). In caso di superamento dei termini di conclusione, la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

3. I suddetti termini di completamento dei lavori possono essere prorogati fino ad un massimo di 90 giorni, previa motivata richiesta, effettuata entro tali scadenze dal soggetto privato ammesso a contributo, con atto del Dirigente Regionale.

4. Il Comune notificherà alla Regione Calabria i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

5. Ai sensi dell'art.14, comma 10 dell'Ordinanza, qualora la tipologia d'intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria non risulti coerente con la richiesta presentata si provvederà secondo quanto segue:

- nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da miglioramento a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente;
- nel caso di diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento), la Regione Calabria procede alla revoca del contributo ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

6. Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune ed enti preposti, e comunicate alla Regione Calabria.

7. Ciascun Comune interessato provvede a inviare alla Regione Calabria, con cadenza semestrale, il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di quelli conclusi.

8. La Regione Calabria potrà disporre, tramite gli uffici preposti, dei controlli a campione sul posto sulle istanze prodotte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, con la possibilità di revocare eventuali contributi non corrispondenti a quanto dichiarato e certificato, con successiva denuncia alle autorità competenti, previa richiesta di rimborso di eventuali somme già erogate.

Art. 9 - DECADENZA DAL FINANZIAMENTO

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:

- se non vengono rispettati i termini indicati all'art. 7;
- se il progetto non ottiene l'Autorizzazione Sismica, ai sensi della L.R. 37/2017 e R.R. 15/2017, rilasciata dal competente Settore Regionale "Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico";
- se i lavori non iniziano entro i termini indicati all'art. 8;
- se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati all'art. 8 ovvero supera le scadenze fissate di oltre il 10%, fermo restando l'applicazione della penale prevista;
- se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale;
- ove emergano, a seguito dei controlli del Comune o della Regione Calabria, dichiarazioni false e mendaci a seguito del riscontro di casi di irregolarità e/o di frodi o comunque non rispondenti alle istruzioni fornite nel presente documento;
- qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste.

Art. 10 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per quanto riguarda le modalità di erogazione del contributo si fa espresso riferimento all'allegato 6 dell'Ordinanza recante "Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – Articolo 14". In particolare:

- una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto e ammesse al finanziamento (opere "A" definite al successivo art. 11);

- una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, potrà essere erogata a seguito dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto e ammesse al finanziamento (opere "A" definite al successivo art. 11);
- il saldo sarà erogato a seguito del completamento dei lavori, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto.

2. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento deve essere documentato, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato 6 all'Ordinanza, mediante presentazione di fatture quietanzate di pagamento dell'Impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

3. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzi regionali.

Art. 11 - QUADRO ECONOMICO

1. Nella redazione dei progetti di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, le opere previste in progetto devono essere suddivise in opere ammissibili a finanziamento (**opere "A"**) e opere escluse (**opere "E"**):

- a) **Opere "A" (finanziabili)** – le opere relative ad interventi di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle sole parti strutturali;
- b) **Opere "E1" (non finanziabili)** – le eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo;
- c) **Opere "E2" (non finanziabili)** – tutte le opere che non ricadono nei punti a) e b).

Art. 12 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

1. La Regione Calabria provvede a vigilare sull'attuazione dell'Ordinanza e a inviare annualmente al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, evidenziando l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

Art. 13 - ULTERIORI PRECISAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento comunale dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni e in particolare:

- nel caso di unità immobiliari destinate ad uso abitativo, deve verificare la veridicità della dichiarazione resa dal richiedente (proprietario dell'immobile o il rappresentante della comunione o, in caso di condomini costituiti, l'amministratore) e riguardante gli occupanti l'edificio candidato al contributo acquisendo dal proprio Ufficio-Anagrafe il certificato di

residenza alla data di pubblicazione dell'Ordinanza con continuità alla data di presentazione della documentazione;

- per gli immobili destinati all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva, deve verificare la certificazione attestante la presenza di occupanti, con contratto di lavoro o altro, che svolgano un'attività regolare e continuativa nel tempo (per esempio dipendenti full-time e part-time) e che non risultino essere lavoratori occasionali quali trasportatori di altre ditte o altro, fornitori etc. Si precisa che detta certificazione deve essere riferita alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni con continuità alla data di presentazione della documentazione;
- nel caso in cui l'istante chieda la maggiorazione di punteggio prevista dall'allegato 3 dell'Ordinanza per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4 dell'Ordinanza, deve redigere una attestazione di effettiva prospicienza dell'immobile su via di fuga. Si precisa che, qualora il piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico non sia stato approvato/adottato, la maggiorazione non è applicabile;
- deve verificare che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non siano superiori a quelli contenuti nel vigente prezzario regionale;
- deve verificare che i lavori procedano nel rispetto del progetto approvato e che siano state regolarmente eseguite le percentuali dei lavori strutturali indicate al precedente art. 10, anche previa eventuale verifica in situ, ai fini dell'erogazione dei contributi;
- deve verificare che all'istanza sia allegata:
 - a) nel caso di comunioni: copia conforme della scrittura privata ove si designa il rappresentante della comunione;
 - b) nel caso in cui l'istante chieda la maggiorazione di punteggio prevista dall'allegato 3 dell'Ordinanza per gli edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza, copia conforme all'originale dell'atto;
 - c) nel caso di attività produttive: la dichiarazione formulata secondo il modello all. C al presente documento relativa alla non appartenenza al regime degli "aiuti di stato";
- deve verificare il rispetto, per i soggetti beneficiari dei contributi, delle disposizioni e dei termini previsti dalle ordinanze e dal presente provvedimento.

2. Sono escluse dalla concessione del contributo tutte quelle domande:

- che pur collocate in posizione utile in graduatoria per la concessione del contributo, al momento della verifica da parte del Comune o degli eventuali controlli da parte della Regione Calabria, non rispettino tutti i requisiti dichiarati nella domanda previsti per

accedere a contributo e tutti i parametri dichiarati che hanno determinato il calcolo del punteggio e, quindi, la posizione in graduatoria; a solo titolo di esempio, rimangono escluse le domande in cui la superficie lorda complessiva dell'edificio dichiarata non corrisponda a quella reale desumibile dagli elaborati progettuali ed esplicitata nell'elaborato riguardante il calcolo delle superfici (la tolleranza prevista in questo caso è posta pari a $\pm 5\%$) tenendo conto di quanto stabilito nel presente provvedimento;

- in cui, dopo le verifiche del Comune, il numero di occupanti risulti minore di quello dichiarato nella domanda;
- che, in caso di edificio con più proprietari, siano state presentate da uno solo dei proprietari dell'immobile considerando solo la superficie di sua proprietà e non la superficie lorda coperta complessiva dell'edificio o Unità Minima di Intervento;
- nelle quali è stato dichiarata la prospicienza dell'edificio oggetto di intervento su una via di fuga individuata dal piano di emergenza del Comune, qualora poi tale requisito non venga confermato dal Responsabile del procedimento comunale.

3. Relativamente al calcolo della **superficie lorda coperta** complessiva, al fine di uniformare la metodologia di calcolo da parte dei privati della superficie lorda coperta complessiva di edificio e, di conseguenza, la modalità per il relativo controllo da parte dei Comuni, si forniscono le seguenti indicazioni:

- per superficie lorda coperta complessiva si intende la somma delle superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi e delle parti comuni dell'edificio. Sono compresi in tali fattispecie, p. es., le superfici dei balconi non aggettanti ma rientranti a filo del perimetro esterno dell'edificio, i vani scala, gli androni, gli atrii, i portici, gli spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio (come, ad esempio, centrali termiche, i vani motore degli ascensori e assimilabili); sono comprese le superfici dei piani interrati e seminterrati;
- la superficie, a cui si deve far riferimento per il calcolo del contributo, è quella risultante alla data di pubblicazione delle presenti istruzioni, eventuali ampliamenti successivi o consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario;
- la superficie deve fare riferimento all'intero edificio o unità strutturale minima di intervento (così come già precedentemente definiti) a prescindere dall'intervento strutturale ipotizzato che può riguardare, anche, solo parte di essi;
- in riguardo alla superficie dei muri perimetrali nel caso questi siano in comune con altri edifici o unità strutturali adiacenti si stabilisce che la superficie da tenere in conto sia pari alla metà;
- le soffitte ed i sottotetti sono computate nel calcolo della superficie lorda coperta complessiva solo se accessibili tramite una scala fissa (non botole o scale retrattili) ed abitabili. Quindi ai fini del calcolo della superficie lorda coperta si ritiene che si debba

tenere conto del sottotetto abitabile così come desumibile dalla concessione edilizia o titolo equipollente.

- non vanno computate nel calcolo, fra le altre: le superfici dei balconi/terrazzi aggettanti, i lastrici solari, le corti, i chiostri, i cortili, etc. e tutte le altre superfici attinenti l'edificio che non sono coperte;
- i garage, le cantine, i magazzini o assimilati e i sottotetti e soffitte sia di piani fuori terra che interrati o seminterrati, che fanno parte dell'edificio o dell'Unità Strutturale Minima sono computati nel calcolo della superficie coperta complessiva; nel caso essi siano di pertinenza di unità immobiliari abitative o di unità destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive nel medesimo edificio, le relative superfici sono assimilate e, quindi, sommate a quelle di pertinenza; nel caso non siano di pertinenza ad alcuna unità nell'edificio, oggetto di intervento, vengono considerate unicamente per il calcolo totale della superficie lorda coperta da inserire al punto 3) del modello di domanda. In questo caso il totale delle superfici delle unità immobiliari di cui al punto 1) del modello di domanda sarà diverso (più precisamente sarà minore) dal dato relativo alla superficie lorda coperta indicata al punto 3) del modello di domanda; si specifica che nel caso la somma delle superfici indicata al punto 1) del modello di domanda risulti maggiore del dato indicato al punto 3) la domanda risulterà incongruente e, quindi, inammissibile.
- le superfici calpestabili di tutte le parti comuni dell'edificio o Unità Strutturale Minima (vani scala, rampe, pianerottoli, atri, androni, portici, vani tecnici etc.) sono ripartite tra le unità immobiliari presenti nell'edificio;
- in ogni caso il calcolo del contributo terrà esclusivamente conto della superficie totale lorda complessiva indicata nella domanda. La stessa superficie sarà quella poi sottoposta a verifica secondo le indicazioni sopra riportate.
- Nel caso di edificio con piano seminterrato avente un solo lato libero il piano è da considerarsi "interrato" e quindi escluso dal novero complessivo dei piani fuori terra dell'edificio. Viceversa, generalmente si ritiene che in caso di due o più lati liberi il piano è da considerarsi "fuori terra". In ogni caso, vista l'articolazione delle casistiche riscontrabili (per esempio edificio su terreno in pendio), nei casi particolari sarà il progettista a dover dimostrare tecnicamente (con opportuna documentazione ed elaborati grafici e di calcolo, se occorrenti) la correttezza delle decisioni assunte ed ammissibili ai fini della concessione del contributo.
- Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione la superficie lorda coperta complessiva fa necessariamente riferimento al fabbricato esistente prima della demolizione e di conseguenza il contributo ed il punteggio calcolato si baseranno su questo parametro. Nel caso che, all'atto di presentazione del progetto da parte del soggetto privato, la ricostruzione preveda una superficie lorda coperta complessiva inferiore a quella originaria,

il contributo verrà rideterminato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito. Nel caso, invece, la superficie ricostruita sia maggiore di quella esistente il contributo, precedentemente calcolato, viene confermato.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun partecipante alla presente procedura nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso. Titolare del trattamento è il Dirigente del Dipartimento 6 – Settore 5 “Lavori Pubblici”.

Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è _____, funzionario in servizio presso _____ e-mail: _____;

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti, esclusivamente dai Responsabili del procedimento dei Comuni interessati, via mail all'indirizzo: rischisismico@regione.calabria.it PEC edilizia@pec.regione.calabria.it.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Iritano

Il Direttore Generale
Ing. Domenico Pallaria

ALLEGATI:

ALL. A - SCHEMA DI BANDO TIPO
ALL. B - MODULO DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
ALL. C - DICHIARAZIONE “AIUTI DI STATO”
ALL. D - MODELLO COMUNICAZIONE RUP

MODELLO COMUNICAZIONE NOMINATIVO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
per le fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'OCDPC 532 del 12.07.2018.

INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI PRIVATI

(da redigere su carta intestata dell'Ente con timbro e firma in originale ed inviare a mezzo PEC)

Alla Regione Calabria
Dipartimento 6 – Settore 5 “Lavori Pubblici”
Piazza XI Settembre – 87100 Cosenza (CS)
PEC: edilizia@pec.regione.calabria.it

Ente attuatore:

OGGETTO: INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI EX OCDPC n. 532 DEL 12/07/2018. COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
rappresentante dell'Amministrazione _____ di _____, in merito alla
seguente azione di prevenzione sismica di cui al programma regionale in oggetto:

☒	Interventi strutturali su edifici di proprietà privata (ex art. 2, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza)
-------------------------------------	--

COMUNICA

Che il Responsabile del Procedimento nominato da questa Amministrazione è il Sig./Geom./Ing./Arch.:

Nome _____ Cognome _____

Qualifica funzionale _____ Servizio _____

Ufficio _____

Indirizzo (via/piazza) _____ n. _____

Comune _____ Provincia _____ (____) CAP _____

Telefono n. _____ fax n. _____ Cellulare n. _____

E-mail _____ PEC _____

Altri referenti (*riportare tutte le informazioni sopra indicate*): _____

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE “AIUTI DI STATO” (DE MINIMIS)

*Bando per contributi di prevenzione sismica riservato ad attività produttive, industriali o artigianali.
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome _____

Nato a _____ (____), il _____

residente in _____ (____), Via/Piazza _____ n. _____,

Codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____

configurabile come ¹

☐	Attività produttiva industriale
☐	Attività produttiva artigianale

con sede legale in _____ (____), Via _____

n. _____ Partita IVA _____, Codice fiscale _____

PEC _____; Telefono _____; Fax _____

Preso atto

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 ², ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non siano di natura tale da pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese nel mercato comune e che, pertanto, essi non rientrano nell'obbligo di notifica di cui all'art. 87 del trattato CE;

- gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;

- ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto *“de minimis”* o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria;

- la regola *“de minimis”* di cui al presente regolamento 1998/2006 non è applicabile:

¹ Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente quadratino.

² GUUE L 379/5 del 28.12.2006.

- agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per i quali esiste una disciplina ad hoc (reg. CE 875/2007);
 - agli aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (reg. CE 1535/2007);
 - agli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
 - agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - agli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
 - agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che
 - effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi³;
 - agli aiuti a imprese in difficoltà;
- in caso di superamento della soglia di € 200.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

per tutto quanto sopra esposto

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*");

DICHIARA

- che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà⁴
- (*barrare l'ipotesi che ricorre*)
- ☐ che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- oppure ☐ che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;

³ Gli aiuti "*de minimis*" alle imprese attive nel settore del trasporto su strada, per spese diverse dall'acquisto dei veicoli, sono assoggettati alla soglia di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁴ Per "*impresa in difficoltà*" si intende un'impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

- che l'entità del contributo concesso rientra nei limiti della vigente normativa in materia di "de minimis" e, inoltre, di aver ricevuto/beneficiario dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di de minimis, nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
TOTALE			

- che l'importo che si richiede nell'ambito del presente Bando è pari a € _____⁵

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'assegnazione/liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione della presente domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere apposta allegando fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

_____, ____/____/____
luogo data

Timbro dell'impresa e
Firma del Legale rappresentante

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art.38
del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

⁵ La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.



AL COMUNE DI

**Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ordinanza n. 532/2018**



Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ⁽⁹⁾	Superfici lorde (mq)
Abitativo	_ _	_ _	_ _
Eserc. Arte o professione	_ _	_ _	_ _
Produttivo	_ _	_ _	_ _

- 2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione¹⁰:

Tipologia Costruttiva

☐	calcestruzzo armato	☐	muratura o mista	☐	acciaio
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	---------

Anno di realizzazione |_|_|_|

Epoca di realizzazione¹¹

☐ Prima del 1919	☐ Tra il 1920 ed il 1945	☐ Tra il 1946 ed il 1961	☐ Tra il 1962 ed il 1971	☐ Tra il 1972 ed il 1981	☐ Tra il 1982 ed il 1984	☐ Dopo il 1984
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------

- 3) la superficie lorda coperta complessiva¹² di edificio soggetta ad interventi è di: |_|_|_|_|_| mq;
- 4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- 5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI);
- 6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380¹³;
- 7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
- 8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

☐	Era classificato sismico	☐	Non era classificato sismico ¹⁴
-----------------------	--------------------------	-----------------------	--

⁹ Numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (residenti per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3, punto 3))

¹⁰ Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto

¹¹ Da compilare solo se non è stato compilato l'anno di realizzazione

¹² Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi

¹³ Art.51 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria*): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria



9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del Comune¹⁵:

o	Si: data piano _ _ _ _ _ _ _ _
---	--

o	No o il piano non individua le vie di fuga
---	--

10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche:

o	Si: data e protocollo ¹⁶ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
---	---

o	No
---	----

11) Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato"¹⁷;

12) che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda.

Firma del richiedente

Il sottoscritto/a _____,

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

Firma del richiedente

Allega:

- a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- b) nel caso di comunioni, copia conforme della scrittura privata o della procura;
- c) _____

¹⁴ Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'Allegato 7

¹⁵ Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto

¹⁶ Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2, 11, 13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso

¹⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 5 "Nel caso delle attività produttive ... possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di Stato". A tal fine la domanda di contributo ... è corredata da idonea dichiarazione."

SCHEMA DI BANDO/AVVISO

COMUNE DI _____

Prot. n. _____

del _____

AVVISO PUBBLICO

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

(di cui all'art.11 del Decreto Legge 28.04.2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77)

**INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO O,
EVENTUALMENTE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICI PRIVATI**

IL SINDACO

in attuazione dell'articolo 14, comma 3, dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 532/2018 (nel seguito: Ordinanza) nonché delle delibere di Giunta Regionale n°393 del 13/10/2016 e n° 67 del 19/03/2019 come rettificata con D.G.R. n. 89 del 05/03/2019, e del relativo Avviso di manifestazione di interesse emanato dal Dipartimento 6 "Infrastrutture, LL. PP., Mobilità", Settore 5 "Lavori Pubblici", approvato con Decreto n. _____ del _____.

RENDE NOTO

a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati. Le risorse disponibili ammontano a complessivi **€ 6.302.743,07**.

SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi dell'art.2 dell'Ordinanza i contributi possono essere erogati, nei limiti delle risorse disponibili, solo per interventi su edifici in possesso, alla **data di pubblicazione dell'Ordinanza (23/07/2018) e con continuità alla data di presentazione della documentazione**, dei seguenti requisiti:

- oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a **residenza stabile e continuativa di nuclei familiari**, oppure all'**esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva** (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà);
- non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso, ovvero che usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per le medesime finalità;
- non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4);
- non ricadono nel regime degli "aiuti di Stato" (per le attività produttive) - a tal fine la domanda di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'allegato C dell'Avviso di manifestazione di interesse.

I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l'inammissibilità al contributo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 dell'Ordinanza sono esclusi dal contributo:

- a) gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- b) gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c) gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall'Ordinanza, i seguenti interventi:

- *interventi di miglioramento sismico* - per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento;
- *interventi di demolizione e ricostruzione.*

In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione**, ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'Ordinanza, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

La demolizione e ricostruzione in sito non è ammessa per gli edifici ricadenti in aree già classificate R4.

In ogni caso, la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come unità strutturale minima di intervento (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle Ordinanze: *“Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso”*.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo per il singolo edificio, entro il limite delle risorse disponibili, è quella stabilita dall'articolo 12 dell'Ordinanza, secondo la seguente tabella:

INTERVENTO	CONTRIBUTO
Miglioramento sismico	euro 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
Demolizione e ricostruzione	euro 200 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e euro 20.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Il contributo è destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali, descritte come opere “A” nell'Avviso di Manifestazione di interesse.

Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali, interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare sulla unità strutturale minima di intervento per finiture, miglioramento distributivo e impiantistico, rientrano tra le opere “E” dell’Avviso di Manifestazione di interesse e sono a carico del proprietario.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, redatta obbligatoriamente - a pena di esclusione - secondo lo **schema di domanda** contenuto nell'**allegato B** dell’Avviso di Manifestazione di interesse, disponibile presso l’Ufficio _____, dovrà pervenire, entro le ore _____ del giorno _____ (*NOTA: deve essere previsto un termine pari a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando*)

Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.

Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Calabria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso.

La **domanda deve essere presentata a firma del proprietario dell’unità minima di intervento**. Inoltre:

- a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
- b) nel caso di comunioni, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta da un rappresentante designato, all'unanimità, dai proprietari con apposita scrittura privata o procura.

ADEMPIMENTI

Le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse per via informatica alla Regione Calabria, che provvederà ad inserirle in apposita graduatoria di priorità. Il Responsabile del Procedimento comunale curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati ed il caricamento dei dati nell'apposito software reso disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile; dovrà quindi trasmettere alla Regione Calabria, **entro e non oltre 45 giorni** dalla scadenza della presentazione delle domande, il database generato dal software.

I Comuni che non trasmetteranno i file con le modalità e nei termini sopra indicati **saranno esclusi** dalla concessione di contributi, ricadendo in tal caso la responsabilità per eventuali contenziosi per la mancata concessione di contributi a privati che ne dovesse derivare esclusivamente sulla Amministrazione Comunale inadempiente.

La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell’attività istruttoria. Analogamente per i controlli in fase di realizzazione dei lavori. Nella fase di informatizzazione delle istanze il Responsabile del procedimento comunale effettuerà uno screening preliminare tenendo conto delle check-list predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile - allegato “D” all’Avviso di Manifestazione di interesse.

La Regione Calabria provvederà a formulare, e pubblicare sul proprio sito web istituzionale, la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a livello regionale.

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, la Regione Calabria seguirà i criteri di priorità previsti dall’Allegato 3 dell’Ordinanza, che tengono conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo.

I soggetti privati inseriti in graduatoria che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nell'Ordinanza, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I responsabili del procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Regione Calabria.

Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo dovute ad errori, da parte degli uffici comunali preposti, nel caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che a evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dall'Ordinanza), fermo restando che i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo non possono essere rettificati. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica e/o una integrazione e/o specificazione dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.

Le richieste di rettifica, dovranno pervenire alla Regione Calabria - Dipartimento LL.PP. - Settore 5 – Lavori Pubblici tramite PEC all'indirizzo edilizia@pec.regione.calabria.it esclusivamente per il tramite del Responsabile del procedimento comunale **entro e non oltre 30 gg** naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito web istituzionale della Regione Calabria, trascorsi i quali si procederà all'esame delle richieste eventualmente pervenute ed alla redazione della graduatoria definitiva. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito web istituzionale della Regione Calabria avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo e sarà considerata, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, quale comunicazione di avvio del procedimento (i Comuni saranno contestualmente informati dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, così da poterne dare tempestivamente notizia ai potenziali beneficiari del contributo).

La Regione Calabria si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione delle graduatorie o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

TEMPISTICHE, LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I soggetti collocati utilmente in graduatoria definitiva dovranno attenersi alle indicazioni procedurali che saranno rese note dalla Regione Calabria contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Responsabile del Procedimento Comunale, per conto dei suddetti soggetti, dovrà trasmettere alla Regione Calabria - Dipartimento N. 6 "Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità" – Settore 5 "Lavori Pubblici", a pena di esclusione, **entro 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**, la documentazione e gli atti di cui alle medesime indicazioni procedurali, secondo le modalità ivi specificate.

Il Comune è tenuto ad acquisire previamente dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l'applicazione del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/98/2010 n. 136").

I lavori dovranno **iniziare, inderogabilmente, entro 30 giorni** dalla comunicazione all'interessato dell'approvazione definitiva del contributo da parte della Regione Calabria e dovranno essere completati:

- **entro 360 giorni** (nel caso di miglioramento sismico)
- **entro 450 giorni** (nel caso di demolizione e ricostruzione).

Il Comune notificherà alla Regione Calabria i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

La Regione Calabria eroga ai beneficiari i contributi concessi, secondo le seguenti modalità (Allegato 6 Ordinanza) e specificatamente:

- una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;

- una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;
- la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori strutturali ammessi a contributo, a presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo, ove previsto.

L'avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori comprensiva della documentazione fotografica degli interventi effettuati. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali. In caso di superamento dei termini di conclusione, la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo. Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune ed alla Regione Calabria al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni del contributo.

Una volta entrati in graduatoria con una tipologia di intervento questa non può essere assolutamente cambiata in senso di diminuzione di sicurezza (es. da demolizione e ricostruzione a miglioramento), ma è possibile in aumento di sicurezza (es. da miglioramento a demolizione e ricostruzione) con i maggiori oneri derivanti a carico del proprietario. Nel caso di diminuzione di sicurezza la Regione Calabria procede alla revoca del contributo, con recupero delle somme eventuale erogate maggiorate degli interessi legali, ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Sismico Regionale e dal Comune.

La Regione Calabria, tramite gli uffici preposti, potrà disporre dei controlli a campione sul posto sulle istanze prodotte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, con la possibilità di revocare i contributi concessi qualora non vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerso dal controllo, con successiva denuncia alle autorità competenti, previa richiesta di rimborso di eventuali somme già erogate. L'ufficio tecnico comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori.

Per tutto quanto non indicato e precisato nel presente bando, si rinvia a quanto contenuto nell'Avviso di Manifestazione di interesse approvato dalla Regione Calabria – Dipartimento 6 – Settore 5 "Lavori Pubblici" con decreto n. ____ del ____ (in BURC n. ____ del ____).

Il presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.

Il Responsabile del procedimento

IL SINDACO



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE

SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1321/2019

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 28
APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24
GIUGNO 2009, N. 77 - INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI
EDIFICI PRIVATI (ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA C)**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 07/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)